



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 103

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023

L'anno 2022, addì 14, del mese di Dicembre, in Assemini, nella sede Comunale, alle ore 13.30, il Commissario Straordinario Dott. BRUNO CARCANGIU con l'assistenza del Segretario Generale, DR. REMO ORTU

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 57 del 26.07.2022, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Assemini e il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI ASSEMINI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il decreto del Presidente della Regione della Sardegna nr. 57 del 25 luglio 2022 con il quale Il Dott. Bruno Carcangiu è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Assemini;

Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede l'istituzione e disciplina il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 1, commi da 837 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede l'istituzione e disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Richiamato il comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai

canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Visti i commi 826 e 827 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Considerato che le tariffe standard e le tariffe base per i comuni con popolazione oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti risultano le seguenti:

- la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari è di euro 40,00 (art. 1, comma 826);
- la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario è di euro 0,70 (art. 1, comma 827);
- la tariffa per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità è pari a 1 euro (art. 1, comma 831);
- il canone per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità e che non rientrano nel caso della lettera precedente è pari a € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio, tale canone non è modificabile (art. 1, comma 831-bis);
- la tariffa standard annua del “canone mercatale”, di euro 40,00 (art. 1, comma 841);
- la tariffa standard giornaliera del “canone mercatale”, di euro 0,70 (art. 1, comma 842);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività vale a dire l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 c. 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo

di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Preso atto, inoltre, del comma 831-bis articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone: Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

Preso atto delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 14-quinquies del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215, con cui si riformulano i criteri di applicazione del canone per le occupazioni di suolo e sottosuolo per i gestori di servizi di pubblica utilità e che comporta a una revisione dei soggetti passivi cui si applica il canone;

Preso atto della Risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ribadito quanto già definito con la precedente Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 in merito alla determinazione dei criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato (tariffa di base giornaliera - frazionamento a ore);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24 marzo 2021 recante “Approvazione regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone area mercatale” con il quale è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e approvati i rispettivi regolamenti per:

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 816-

836) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2021 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20.05.2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 29/04/2022 recante “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Approvazione tariffe anno 2022”;

Attesa la necessità di garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge e il livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo degli esercizi finanziari precedenti;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2023 i coefficienti moltiplicatori e le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate approvate per l'anno 2022 con Deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 29/04/2022, come da prospetto allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, significative variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Tuel;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di stabilire per l'anno 2023 i coefficienti moltiplicatori e le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, confermando quelle approvate per l'anno 2022 con Deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 29/04/2022, come da prospetto allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di dare atto che, ai sensi l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Di dare atto che il piano tariffario così stabilito determina una previsione di gettito a titolo di Canone Unico Patrimoniale, per l'anno 2023, stimato in € 200.000,00;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
BRUNO CARCANGIU

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

Della presente deliberazione viene iniziata in data __/__/____ la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/__/____, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal __/__/____ per 15 giorni consecutivi ai sensi del comma 4 art. 134 del Decreto Lg.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.
